# Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie A.C. 2646

**Dossier n° 326 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale**
**11 novembre 2026**

**Informazioni sugli atti di riferimento**

| | |
|---|---|
| A.C. | 2646 |
| Titolo: | Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie |
| Iniziativa: | Governativa |
| Numero di articoli: | 8 |
| Commissione competente : | II Giustizia |
| Sede: | referente |
| Stato dell'iter: | In corso di esame in Commissione |

## Contenuto

Il disegno di legge A.C. 2646, collegato alla manovra di finanza pubblica, reca disposizioni in materia di **circoscrizioni giudiziarie**. Esso è stato assegnato alla II Commissione il 29 ottobre 2025, la quale ne ha avviato l'esame in sede referente il 27 gennaio 2026. A tale disegno di legge sono state abbinate d'ufficio, in quanto vertenti su identica materia, le proposte di legge C. 360, C. 553, C. 636, C. 642, C. 766, C. 1065, C. 1166, C. 1213, C. 1404, C. 1661, C. 1831, C. 2260, C. 2457, C. 2699, C. 2770 e, nella seduta del 30 luglio 2026, la Commissione ha deliberato di adottare il disegno di legge A.C. 2646, di iniziativa governativa, quale testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente.

Il provvedimento, **modificato in sede referente**, si compone di **8 articoli** e di **5 allegati** recanti le tabelle di individuazione delle circoscrizioni

L'**articolo 1 delega il Governo** ad adottare uno o più decreti legislativi per la **riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari**, al fine di procedere alla **revisione delle circoscrizioni giudiziarie** con l'obiettivo di garantire la prossimità degli uffici giudiziari ai cittadini e alle imprese e l'efficienza del servizio giustizia.

L'**articolo 2** istituisce, nel distretto di corte di appello di Venezia, il **tribunale** di Bassano del Grappa e la **procura della Repubblica** presso il tribunale di **Bassano del Grappa**.

L'**articolo 3** dispone il **ripristino di tribunali e sezioni distaccate precedentemente soppressi**. Nello specifico, si tratta dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio.

L'**articolo 4** disciplina le procedure per la **determinazione degli organici** e la **nomina dei dirigenti** del nuovo tribunale di Bassano del Grappa e dei ripristinati tribunali di Avezzano, Lanciano. Sulmona e Vasto, nonché delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.

L'**articolo 5** reca disposizioni relative alle modalità di **copertura degli organici** del tribunale di **Bassano del Grappa** e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

L'**articolo 6 incrementa la dotazione organica** del personale della **magistratura ordinaria** e dell'**amministrazione giudiziaria** del comparto Funzioni Centrali. Conseguentemente, autorizza il Ministero della giustizia a bandire le relative procedure concorsuali.

L'**articolo 7** reca **disposizioni attuative e transitorie**, con particolare riferimento all'aggiornamento delle tabelle che definiscono l'assetto territoriale degli uffici giudiziari.

L'**articolo 8** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, salvo quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 6.

## Relazioni allegate o richieste

Il provvedimento in esame, nel testo presentato alla Camera, risulta corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica e dell'analisi tecnico-normativa (ATN).

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie "**ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali**" (con particolare riferimento agli articoli da 4 a 6 recanti disposizioni su organici, personale amministrativo e nomine dirigenziali), "**giurisdizione e norme processuali**" e "**ordinamento civile e penale**", ascritte alla potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g*) e *l*), della Costituzione.

Si ricorda, in proposito, che l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione individua l'organizzazione della giustizia di pace come uno degli ambiti nei quali possono essere attribuite alle regioni a statuto ordinario ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. La Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi sul punto con l'ordinanza n. 202 del 2015, dichiarando manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal giudice di pace già preposto all'ufficio soppresso, in relazione all'articolo 116, terzo comma, delle disposizioni del decreto legislativo n. 156 del 2012, relative alla revisione degli uffici dei giudici di pace. La Corte ha, infatti, osservato come, non essendosi perfezionato il procedimento previsto dall'articolo 116, terzo comma, l'autonomia dedotta dal giudice *a quo* non è stata riconosciuta alla Regione. Si può evincere, pertanto, come sia la Costituzione stessa a ricondurre la materia dell'organizzazione degli uffici giudiziari alla lettera *l*) del secondo comma dell'articolo 117.


| | | | |
|---|---|---|---|
| Cost326 | Servizio Studi<br>Dipartimento Istituzioni | st_istituzioni@camera.it - 066760-3855 | 𝕏 CD_istituzioni |
| | Servizio Studi<br>Dipartimento Giustizia | st_giustizia@camera.it - 066760-9148 | 𝕏 CD_giustizia |


La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.